

❑ Interrogazione n. 1938

presentata in data 23 febbraio 2015

a iniziativa del Consigliere Cardogna

“Terminale off – shore di rigassificazione di GNL nell’area al largo del sito industriale di Falconara Marittima. Ennesima proroga del termine di inizio lavori”

a risposta orale urgente

Premesso che:

- con decreto del 28 dicembre 2011 il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha autorizzato la Società API Nova Energia S.r.l. a costruire ed esercitare un terminale off-shore di rigassificazione di GNL (Gas Naturale Liquefatto) e la relativa opera connessa, costituita da un gasdotto di raccordo alla rete nazionale;
- il decreto interministeriale summenzionato, all’art. 7, comma 1, ha fissato i termini di inizio e fine lavori, rispettivamente, nei dodici (12) mesi successivi alla data di ricevimento del provvedimento autorizzativo e nei quarantotto (48) mesi successivi, sempre decorrenti dalla stessa data;
- lo stesso art. 7 del decreto interministeriale citato, al comma 2, disciplina l’iter propedeutico alla concessione di eventuali proroghe dei termini di inizio e fine lavori, prevedendo la presentazione di una specifica istanza supportata da giustificati e comprovati motivi e/o per causa di forza maggiore;
- che la Società API Nova Energia S.r.l., avvalendosi della facoltà riconosciuta dal summenzionato art. 7 comma 2 del decreto citato, ha già formulato due diverse istanze di proroga, di mesi dodici (12) ciascuna, del termine previsto per l’inizio dei lavori, il cui accoglimento ha determinato lo slittamento dell’avvio dapprima alla data del 9 gennaio 2014 e, successivamente, alla data del 09/01/2015, fermo restando il termine ultimo per la fine lavori alla data del 9 gennaio 2017;
- che le motivazioni addotte a sostegno delle precedenti istanze di proroga sono state già oggetto di una puntuale interrogazione da parte dello scrivente (cfr. interrogazione n. 1489 del 25 novembre 2013, con trattazione nella seduta assembleare n. 150 dell’11 marzo 2014), al fine di escludere che la presentazione delle richieste non fosse in realtà riconducibile ad atteggiamenti meramente dilatori da parte della Società API Nova Energia Srl, tali da rappresentare inadempimento degli obblighi contrattuali assunti ;

Considerato che:

- come era ampiamente prevedibile, la Società API Nova Energia Srl ha richiesto al MISE la concessione di un’ulteriore proroga di mesi dodici (12) del termine di inizio lavori, con slittamento quindi dell’avvio alla data del 9 gennaio 2016;
- che il Ministero procedente ha ritenuto, anche in questo caso, che le giustificazioni addotte a sostegno della nuova istanza siano da accogliere in quanto determinate da fatti oggettivamente non riconducibili né imputabili alla Società richiedente, sollecitando pertanto la Regione Marche ad esprimere nuovamente la necessaria previa intesa, ai sensi del quadro normativo vigente, intesa prontamente formalizzata con deliberazione di Giunta n. 84 del 16 febbraio 2015;
- che tale ulteriore proroga accordata, pur riferendosi al termine di inizio lavori, inevitabilmente si riverbererà sul rispetto della scadenza di ultimazione degli stessi, ad oggi ancorata alla data del 9 gennaio 2017, come del resto si desume dal documento istruttorio di cui alla deliberazione n. 84/2015 in precedenza richiamata;

INTERROGA

il Presidente della Giunta Regionale e per esso l'Assessore competente per conoscere:

- se siano stati quanto meno effettivamente rimossi gli ostacoli che hanno indotto il MISE (e la Regione) ad accordare alla Società API Nova Energia Srl le prime due proroghe del termine di inizio lavori;
- se non ritengano che questo ulteriore differimento del termine di inizio (e verosimilmente fine) lavori non sia tale da compromettere l'esatto adempimento, da parte della stessa Società, degli impegni contrattualmente assunti.